



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Magistrati

[REDACTED]	Presidente
[REDACTED]	Consigliere
[REDACTED]	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al n. [REDACTED] R.G.

promosso da

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]
 [REDACTED] ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in [REDACTED] come da mandato in atti

ATTRICE

Contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED] del Foro della Spezia ed [REDACTED] del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio di quest'ultimo come da mandato in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:



Per l'attrice:

"Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis
previo, in rito, accertamento e declaratoria

a) della contumacia della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] in ragione di quanto dedotto ed eccepito da [REDACTED]
[REDACTED] con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. (lett. "C", pagg. 9-11);

b) del difetto di legittimazione/capacità
processuale/rappresentanza in capo a controparte, come noto
rilevabile d'ufficio da parte dell'Ecc.ma Corte d'Appello,
perché l'avversaria costituzione in giudizio è avvenuta da
parte della sola impresa "[REDACTED]
unicamente "quale società mandataria capogruppo dell'[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tra essa [REDACTED]
[REDACTED]

sennonché già alla data di sottoscrizione dell'avversaria
comparsa di costituzione e risposta 13/6/2013 l'[REDACTED] tra le
imprese appena citate era estinta/sciolta e, quindi, era (ed
è) un soggetto giuridico inesistente, che [REDACTED] [REDACTED] non
poteva (e non può) rappresentare. Nell'atto costitutivo
dell'[REDACTED] (agli atti di causa), rogitato il 6/5/2003 in La
Spezia innanzi al Notaio dott. [REDACTED] si è convenuto che
"l'associazione temporanea di imprese in oggetto si scioglierà
automaticamente, senza bisogno di alcuna formalità né
adempimenti: ... 2) per il verificarsi di una delle cause di
estinzione del contratto di appalto previste dal vigente
ordinamento" (art. 7), tra le quali rientra la risoluzione del
contratto d'appalto per effetto del provvedimento di [REDACTED]
[REDACTED] 15/1/2008 (data a partire dalla quale l'[REDACTED] si è
sciolta, senza necessità di formalità alcuna, cessando di
esistere). Di qui (anche in forza degli artt. 75, 100, 163 e
164 c.p.c.) il difetto di legittimazione sostanziale e
processuale in capo a controparte (Cass. civ., Sez. VI,
24/7/14 n. 16974; Cass. civ., Sez. I, 4/7/13 n. 16751; Sez.
III, 9/4/13 n. 8596; Sez. II, 11/7/12 n. 11743);



c) dell'inammissibilità/tardività delle istanze istruttoria formulate dalla Dott. [REDACTED] nell'ambito delle proprie memorie istruttorie, nonché della produzione documentale effettuata dalla controparte unitamente alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in ragione di quanto dedotto ed eccepito da [REDACTED] con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (lett. "B", pagg. 2-6, e lett. "D", pagg. 14-15);

d) dell'inammissibilità/tardività delle istanze della [REDACTED] volte all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 348-bis c.p.c. ed alla conseguente revoca dell'ordinanza dell'Ecc.ma Corte d'Appello 25/9/2013, in ragione di quanto dedotto ed eccepito da [REDACTED] con le proprie memorie ex art. 183, comma 4, n. 1 (lettera "A", "B", "C") e n. 3 (lettera "A"), c.p.c.;

dichiarare nullo/riformare in parte qua,
nei limiti di quanto dedotto con il presente atto di citazione e con esclusivo riferimento ai capi oggetto di censura,
- anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 del d.l. n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), 829 c.p.c. e 241, comma 15-bis d.lgs n. 163/2006 -

il lodo arbitrale pronunciato in data 4/12/2012 (e depositato presso la sede della Camera Arbitrale in data 11/12/2012) nel procedimento arbitrale intentato dalle società [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]
nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], non notificato, di cui in narrativa e conseguentemente, in parziale riforma del lodo impugnato:

A) Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare:

A.1) l'inammissibilità di tutti i quesiti formulati dall'Ati in quanto generici, non illustrati e non provati, in relazione a quanto illustrato e dedotto con il primo motivo di impugnazione;



A.2) la nullità delle conclusioni formulate dall' [REDACTED] in relazione a quanto illustrato e dedotto con il secondo motivo di impugnazione;

A.3) la tardività/irricevibilità delle riserve "0", "00", "000", in relazione a quanto illustrato e dedotto con il terzo motivo di impugnazione;

A.4) l'inammissibilità della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori con riserva, in relazione a quanto illustrato e dedotto con il quarto motivo d'impugnazione;

A.5) la tardività/irricevibilità delle riserve allibrate dall' [REDACTED] e contraddistinte dai numeri "7" ("carente produzione per il periodo 14/10/2003 (data inizio lavori) - 17/7/2006 (sal 7)") e "7-bis" ("mancata produzione per il periodo dal 18/7/2006 al 8/7/2008"), in relazione a quanto illustrato e dedotto con il quinto motivo d'impugnazione;

B) Nel merito:

B.1) quanto alle richieste formulate dall' [REDACTED] nel corso del giudizio arbitrale, accertarne e dichiararne l'infondatezza, in forza del combinato disposto degli artt. 48 del d.l. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), 829 c.p.c. e 241, comma 15-bis, d.lgs. n. 163/2006, anche sulla scorta del noto orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 19/4/2012 n. 6148), e conseguentemente:

B.1.1) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva "7", in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il sesto motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare: (i) in via principale, che nulla è dovuto da [REDACTED] all' [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "7", in quanto infondata nel merito; (ii) in via subordinata, che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "7", in quanto [REDACTED] non ha provato l'entità del danno asseritamente subito ed il nesso di causalità tra il danno medesimo e la condotta della stazione appaltatrice; (iii) in via di estremo subordine, che la



quantificazione del danno subito dall' [REDACTED] così come effettuata nel lodo impugnato, è errata in ragione di quanto illustrato ai punti da "8.14" a "8.16" dell'atto di citazione, di talché necessita di essere congruamente ridotta in relazione a quanto ivi indicato;

B.1.2) in riforma del capo del lodo riferito alla risoluzione del contratto d'appalto da parte di [REDACTED] in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il settimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare la legittimità e correttezza, formale e sostanziale, della risoluzione contrattuale disposta da [REDACTED] con provvedimento 15/1/2008 n. 5 ex art 119, DPR n. 554/1999 in ragione del grave inadempimento dell'ATI Agneco [REDACTED]

B.1.3) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 4, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con l'ottavo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrato con il numero "4";

B.1.4) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 6, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il nono motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "6";

B.1.5) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 8, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il decimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "8";

B.1.6) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 13, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con l'undicesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "13";



B.1.7) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 15, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il dodicesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "15";

B.1.8) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 16, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il tredicesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "16";

B.1.9) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 18, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il quattordicesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "18";

B.1.10) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 19, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il quindicesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con riferimento a quanto oggetto della riserva allibrata con il numero "19";

B.1.11) in riforma del capo del lodo riferito alla riserva n. 20 ed al tredicesimo quesito dell'[REDACTED] in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il sedicesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare la correttezza dell'applicazione nei confronti dell'[REDACTED] della penale da ritardo cui agli artt. 9 del contratto d'appalto e 117, DPR n. 554/1999;

B.1.12) in riforma del capo del lodo riferito alla quantificazione del valore delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il diciassettesimo motivo d'impugnazione, accertare e



dichiarare l'erroneità del calcolo delle lavorazioni predette in relazione a quanto infra indicato;

B.2) quanto alle richieste formulate da [REDACTED] [REDACTED] in via riconvenzionale nel corso del giudizio arbitrale, accertarne e dichiararne la fondatezza, in forza del combinato disposto degli artt. 48 del d.l. n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), 829 c.p.c. e 241, comma 15-bis d.lgs. n. 163/2006, anche sulla scorta del noto orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 19/4/2012 n. 6148), e conseguentemente, in parziale riforma del rispettivo capo del lodo ed in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il diciottesimo motivo d'impugnazione:

B.2.1) accertare e dichiarare l'erroneità delle ragioni poste dal lodo a preteso supporto della reiezione delle richieste formulate da [REDACTED] in via riconvenzionale;

B.2.2) accertare e dichiarare l'applicazione in favore di [REDACTED] della clausola di cui all'art. 9 del contratto d'appalto in relazione alle penali per il ritardato adempimento, così come quantificate dal Collaudatore in corso d'opera e, conseguentemente, condannare l'[REDACTED] al pagamento delle medesime penali per ritardato adempimento;

B.2.3) condannare l'[REDACTED] e [REDACTED] ovvero in solido tra loro le imprese "[REDACTED]" e [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti e subendi da [REDACTED] [REDACTED] a causa del comportamento gravemente inadempiente tenuto dalla medesima associazione temporanea d'imprese, quantificabili:

B.2.3.a) quanto al risarcimento dei danni per mancati introiti da locazione così quantificati:

- per le unità immobiliari residenziali da affittare a libero mercato:

1442,45 mq * 130 Euro/mq/anno * 4 anni = Euro 750,074

- per le unità immobiliari residenziali da affittare a canone agevolato:



12 unità * 300 Euro/mese * 12 mesi * 4 anni = Euro 172.800

• per le unità immobiliari commerciali da affittare a libero mercato:

522,93 mq * 250 Euro/mq/anno * 4 anni = Euro 522.930

Per un totale complessivo di Euro 1.445.804 per mancati introiti da canoni da locazione;

B.2.3.b) quanto al risarcimento dei danni a titolo di costi aggiuntivi di personale interno, gli stessi si quantificano in complessivi Euro 166.320, pari ad una retribuzione media lorda di 720 Euro a settimana per un totale di 230 settimane;

B.2.3.c) quanto al risarcimento dei danni subiti a titolo di costi aggiuntivi di consulenti esterni (assistenza legale, collaudatore in corso d'opera, arbitri, ecc.), che [REDACTED] ha dovuto affrontare a [REDACTED] del comportamento gravemente inadempiente dell'ATT [REDACTED] si quantificano in un importo complessivo non inferiore ad Euro 250.000;

B.2.3.d) quanto al risarcimento dei danni da immagine subiti da [REDACTED] si quantificano in complessivi Euro 720.000 e/o nella maggior o minor somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà liquidare, eventualmente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

B.2.3.e) quanto ai maggiori costi da sostenere per in nuovo affidamento dei lavori in conseguenza segnatamente dell'aumento dei prezzi, si quantificano in complessivi Euro 144.687,64, tenuto conto che restano da eseguire lavorazioni per un importo pari a € 578.750,55, che comportano un aggravio di costi pari per l'appunto ad € 578.750,55 * 25% = € 144.687,64;

B.2.3.f) quanto al credito di [REDACTED] proveniente dalla contabilità di cantiere, dal verbale di accertamento tecnico contabile ratificato dal Collaudatore l'[REDACTED] risulta debitrice, nei confronti di [REDACTED], di Euro 147.894,84;

B.2.3.g) quanto ai danni connessi alla mancata produzione dei certificati di conformità, si rileva che - nonostante le reiterate richieste della Stazione appaltante - l'[REDACTED] non ha



fornito la documentazione attestante la conformità delle lavorazioni e dei materiali posti in opera (certificati di prova e di conformità del calcestruzzo e delle armature in barre e in tubi, certificati di conformità dei componenti degli impianti elettrici, termoidraulici e gas; ad oggi tale documentazione non risulta ancora prodotta); il che ha comportato e comporta maggiori oneri economici in capo ad [REDACTED] dei quali quest'ultima chiede all'[REDACTED] l'integrale ristoro.

Si chiede una quantificazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c., dei danni subiti [REDACTED] in relazione a tale immotivato ritardo dell'[REDACTED] al pagamento dei danni che [REDACTED] dovrà subire in relazione a tale ulteriore rilevantisimo aspetto, da quantificare in questo o in separato giudizio.

B.2.3.h) Quanto al risarcimento dei danni per mancata vendita delle unità immobiliari, si quantificano in complessivi Euro 7.047.551 a titolo di mancati ricavi, cui debbono essere aggiunte le spese vive connesse all'apertura ipotecaria di credito per Euro 3.500.000 resasi necessaria per assicurare i necessari flussi finanziari in attesa degli apporti dei privati e dell'utilizzo dell'utile finale, con costi quantificati ad oggi in Euro 5.846,74 per onorari e spese notarili ed Euro 13.370,57 per interessi sulle somme fruite, che continuano a correre e maturare sino al definitivo apporto dei privati.

Tutto quanto sopra, salvo maggiori o minori somme ritenute congrue dall'Ecc.ma Corte d'Appello, con rivalutazione ed interessi;

B.2.4) accertare e dichiarare la correttezza della condotta della committente [REDACTED] [REDACTED] nonché il grave inadempimento contrattuale nel quale è incorsa l'[REDACTED],

[REDACTED] nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, sulla base della documentazione esistente e, in particolare, sulle risultanze del collaudo in corso d'opera a firma dell'Ing.



[REDACTED] di Bordighera, nonché quali lavori l'impresa appaltatrice non abbia eseguito ovvero abbia eseguito non in conformità al contratto e alle regole dell'arte, quale sia il danno derivato all'[REDACTED] committente dal ritardo dell'impresa nell'esecuzione dei lavori, dall'inerzia della stessa, quale sia il danno conseguente allo stato di degrado del cantiere imputabile all'ART. 241, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006 e [REDACTED] - [REDACTED] anche con riguardo alle zone limitrofe;

C) Quanto alla quantificazione delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, in riforma del rispettivo capo del lodo ed in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il diciannovesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare l'importo delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale ri-determinato in applicazione dell'art. 241, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.);

D) Quanto alla ripartizione tra le parti delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e della CTU, in riforma del rispettivo capo del lodo ed in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il ventesimo motivo d'impugnazione, accertare e dichiarare il coefficiente di ripartizione delle suddette spese tra le parti, rideterminato in applicazione degli artt. 241, comma 14 del d.lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.) e 10 del D.M. LL.PP. 2/12/2000 n. 398;

E) Quanto alle spese di lite, in riforma del rispettivo capo del lodo ed in relazione a quanto dedotto ed illustrato con il ventunesimo motivi d'impugnazione, condannare le [REDACTED]

[REDACTED] pagamento di tutte le spese/competenze/onorari della procedura arbitrale e del presente giudizio;

F) In via istruttoria: (i) in via principale, acquisire e riesaminare - anche al fine della deliberazione sulla fondatezza dei vizi dedotti, ai sensi degli artt. 48 del d.l. n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), 829 c.p.c. e 241, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 - la documentazione relativa



all'istruttoria esperita nel corso del procedimento arbitrale;
(ii) in via subordinata, licenziare una nuova CTU sottoponendo al Consulente Tecnico d'Ufficio i quesiti di cui al punto "36.2" dell'atto di citazione e/o di quelli che verranno ritualmente indicati nel corso del presente giudizio;
G) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di impugnazione e del procedimento arbitrale".

Per la convenuta:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversario atto di impugnazione. Nel merito si conclude per la reiezione del proposto atto di impugnazione in ogni sua parte per i motivi tutti di cui sopra gradatamente argomentati.

Con vittoria nelle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza del 10/5/2007 l'[REDACTED]
[REDACTED] quale società mandataria capogruppo dell'[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) tra essa attrice e
l'[REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
quale mandante, notificava ad [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], atto di
accesso ad arbitrato per risolvere la controversia insorta tra
le parti nascente dal contratto di appalto in data 14/7/2003
avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del fabbricato
sito in Imperia, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] consistenti nella
formazione di 29 nuovi alloggi, opere accessorie, tre locali
ad uso commerciale e opere di urbanizzazione primaria.



Infatti, in seguito a procedura ad evidenza pubblica, con determina dirigenziale del 14/4/2003, n. 29, [REDACTED] [REDACTED] aveva affidato i predetti lavori all'associazione temporanea di imprese di cui sopra, al prezzo complessivo di euro 1.953.686,52 ed il contratto di appalto era stato stipulato il successivo 14/7/2003.

In data 14/10/2003 era avvenuta la consegna dei lavori, sicchè a termini di contratto i lavori medesimi sarebbero dovuti terminare entro il 5/6/2005.

Tuttavia, essi avevano avuto un andamento anomalo, contraddistinto dalla contestazione degli elaborati progettuali e delle condizioni di appalto da parte dell'A.T.I., sotto profili talora tecnici e talaltra procedurali, attraverso ripetute richieste, solleciti, rivendicazioni e contestazioni degli elaborati grafici e della rappresentazione dello stato dei luoghi, fino a giungere all'abbandono del cantiere a far data dall'ottobre 2006, benchè i lavori non fossero stati completati (ed anzi ne fosse stata realizzata una porzione corrispondente a poco più della metà).

All'esito di apposito procedimento amministrativo, [REDACTED] aveva emanato il provvedimento unilaterale in data 15/1/2008 di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'.....

L'[REDACTED] chiedeva che fosse accertato l'inadempimento della committente che era venuta meno all'obbligo di mettere a disposizione un sito idoneo all'esecuzione dei lavori, che tale inadempimento era tale da comportare la risoluzione del contratto per colpa della committente, che essa aveva quindi diritto al risarcimento dei danni.

[REDACTED] si opponeva alle avversarie domande e chiedeva a sua volta il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento ritenuto inadempiente della controparte.

Con il lodo arbitrale del 4/12/2012, depositato presso la sede della camera arbitrale in data 11/12/2012, il collegio arbitrale così decideva la controversia:



"a) dichiara ingiustificata la detrazione di € 207.576,35 operata dal collaudatore, con il verbale di accertamento tecnico e contabile redatto dal collaudatore stesso, a titolo di penale per ritardo per il compimento dei lavori;

b) conseguentemente condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore:

- a corrispondere [REDACTED], l'importo del saldo prezzo di € 71.554,91, di cui € 59.681,51 per sorte ed € 11.873 per interessi;

- per il caso in cui [REDACTED] abbia riscosso l'importo di € 147.894,94, risultante, a credito dell'Ente, per effetto dell'ingiustificata detrazione per la penale di cui sopra, a restituire [REDACTED], l'importo percepito, maggiorato di interessi al tasso legale dalla data di effettiva sua riscossione a quella di pronuncia del lodo;

c) dichiara, invece, giustificate le detrazioni già operate dal Collaudatore nel predetto certificato:

- per € 13.144,00, per danni patiti dalle lavorazioni già eseguite per effetto della mancata predisposizione da parte dell'ATI di idonee opere provvisoria;

- per € 2.655,72 per i costi sostenuti o sostenendi per la sostituzione dei tubi di esalazione installati dall'[REDACTED] in PVC piuttosto che in acciaio inox;

d) in accoglimento parziale delle somme richieste per riserve dall'[REDACTED] Attrice, condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere [REDACTED]

- [REDACTED] - € 8.335,72 ... per la riserva n. 4; -

€ 31.394,69 ... per la riserva n. 6; - € 634.769,09 ... per la riserva n. 7; - € 31.014,51 ... per la riserva n. 8; - € 11.629,26 ... per la riserva n. 9; - € 105.282,10 ... per la riserva n. 13; - € 10.528,15 ... per la riserva n. 15; - € 758,58 ... per la riserva n. 18; - € 2.220,14 ... per la riserva n. 19;



e) condanna, inoltre, [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] gli interessi legali su tutte le predette somme dalla data di pronuncia del lodo a quella di effettivo pagamento delle stesse;

f) pone per 3/4 a carico di [REDACTED] e per 1/4 a carico [REDACTED] - [REDACTED] le spese per gli onorari degli Arbitri, del Segretario e di funzionamento del Collegio Arbitrale come liquidate con separata ordinanza ...;

g) pone per 3/4 a carico di [REDACTED] e per 1/4 a carico [REDACTED] - [REDACTED] le spese di CTU come già liquidate con ordinanza 19/3/2012;

h) liquida le spese ed onorari di difesa di parte attrice nell'importo complessivo di euro 30.000,00 oltre CPA ed IVA, compensandole per 1/4 e ponendo il restante 3/4 a carico di [REDACTED]

Le ragioni che hanno condotto il collegio a condannare [REDACTED] al pagamento delle somme suddette sono riassumibili nel fatto che ad avviso degli arbitri "l'ordine di servizio della Direzione Lavori in data 27/06/2006, prot. 4329 ... pur effettivamente emesso, non poteva obbligare l'appaltatore a darvi corso, perché non preceduto dalla necessaria approvazione superiore"; conseguentemente, "il collegio ritiene che il provvedimento risolutorio emanato dalla stazione appaltante non avesse sufficiente fondamento e che, pertanto, non giustificasse la risoluzione unilaterale del rapporto".

Il collegio ha poi parzialmente accolto la richiesta di danni dell'[REDACTED] riferita all'anomalo andamento ed all'improduttività del cantiere, in quanto la ridotta produttività lamentata dall'impresa era "imputabile a fatto e colpa della stazione appaltante e non già all'appaltatore od a cause di forza maggiore", così come accertato dal CTU.

In definitiva il collegio arbitrale ha ridotto (nell'ordine del 90%) le pretese economiche dell'[REDACTED], che con la propria



memoria conclusionale aveva richiesto la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 9.168.348,42; le ragioni di tale considerevole riduzione delle richieste dell'[REDACTED] sono rinvenibili, oltretutto nella reiezione di alcune riserve (2, 3, 7-bis, 9, 11, 12, 14, 17, 17/a), anche nel fatto che il collegio ha ritenuto che nella fattispecie fosse intervenuta una "risoluzione per mutuo consenso (o mutuo dissenso) del contratto", dichiarando conseguentemente infondata la richiesta dell'[REDACTED] di pagamento dei lavori a prezzo di mercato (in luogo del pagamento secondo i prezzi di contratto).

Avverso tale lodo arbitrale proponeva impugnazione [REDACTED] deducendone la nullità -innanzitutto- in quanto nel procedimento arbitrale di che trattasi - a fronte di un provvedimento (ordinanza collegiale 28/10/2008) che, in riforma di un precedente atto regolatore del procedimento, aveva assegnato ad entrambe le parti termine "fino alle ore 18 del giorno 21 novembre 2008 per il deposito di una memoria contenente la definitiva formulazione ed illustrazione dei quesiti, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie ... con le liste definitive dei testi in prova e controprova, nonché per produrre in versione definitiva i quesiti per la già richiesta CTU e per la produzione di nuovi documenti" - non poteva essere sufficiente (al fine di non incorrere in decadenza) la mera riproposizione dei quesiti da sottoporre al collegio contenuta nella "quarta memoria" dell'ATI del 21/11/2008.

Ne discendeva la nullità parziale del lodo in relazione ai profili del mancato rispetto del principio del contraddittorio e dell'omessa pronuncia su un'eccezione/domanda ritualmente posta da [REDACTED]

Col secondo motivo l'attrice osservava che con memoria del 28/7/2011 l'[REDACTED], in sede di formulazione delle conclusioni nel procedimento arbitrale, si era limitata a concludere come in appresso: "precisa come in prima memoria introduttiva così



integrata con le successive quattro memorie e comunque in atti, previa reiezione di ogni avversaria domanda e/o eccezione ed ammissione degli incombenti tutti dedotti e non ammessi e/o non espletati ed opposizione a quelli avversari".

Secondo l'attrice l'[REDACTED] non aveva ottemperato all'adempimento processuale di cui all'ordinanza arbitrale del 14/7/2011, tenuto conto che il contenuto minimo della memoria di precisazione delle conclusioni doveva essere l'analitica indicazione delle conclusioni medesime, in modo da rendere chiaro all'organo giudicante ed alla controparte la portata complessiva delle richieste formulate nel corso del giudizio.

In tale prospettiva, il generico richiamo effettuato dall'[REDACTED] alle richieste formulate nel corso del giudizio privava la memoria di precisazione delle conclusioni della sua stessa funzione, di talchè l'atto risultava *tamquam non esset*.

Conseguentemente, il lodo non avrebbe potuto tenere conto delle memorie depositate dall'[REDACTED] nei termini di cui sopra, anche in considerazione del fatto che la mancata riproposizione nelle conclusioni delle domande proposte dalle parti comporta la tacita rinuncia alle domande medesime.

Donde un ulteriore profilo di nullità del lodo.

Col terzo motivo, l'attrice lamentava la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. in quanto nel corso del giudizio arbitrale [REDACTED], premesso che in data 22/7/2008 l'[REDACTED], nel sottoscrivere lo stato finale dei lavori allegato al registro di pagamento n. 2, non si era limitata a riepilogare le riserve già formulate nel corso dell'esecuzione dei lavori, ma ne aveva iscritte addirittura tre (denominate 0, 00 e 000) del tutto nuove, relative a richieste di risarcimento danni, con la pretesa di farne decorrere la richiesta dalla data di consegna dei lavori, ne aveva ritualmente eccepito l'inammissibilità per tardività.

Il lodo impugnato, mentre aveva dato atto che le riserve in questione "hanno un oggetto che va oltre il contenuto che caratterizza normalmente le riserve vere e proprie, che devono



essere iscritte per formulare la richiesta di maggiori compensi rispetto a quelli che trovano espressione nella contabilità dei lavori e che, pertanto, devono trovare la propria sede nel registro di contabilità e nello stato finale", le aveva ritenute ammissibili sulla base della considerazione che "se è vero che il contenuto delle riserve 0, 00 e 000 consiste" in rivendicazioni connesse alla risoluzione del contratto, esse non avrebbero potuto essere proposte prima dello stato finale dei lavori.

Si era in presenza pertanto di una irragionevole contraddizione nel ragionamento degli arbitri che determinava la nullità del lodo.

Il quarto motivo d'impugnazione atteneva poi alla contestazione della legittimità della sottoscrizione con riserva, da parte dell'[REDACTED] del verbale di consegna dei lavori, posto che appena poche settimane prima la medesima [REDACTED] aveva reso dichiarazioni (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 554/1999 e a margine della sottoscrizione del contratto d'appalto) in ordine all'accertata eseguibilità del progetto ed all'idoneità dell'area di cantiere messa a disposizione da [REDACTED]

Nel corso del giudizio arbitrale [REDACTED] aveva eccepito la tardività della citata iscrizione di riserva, ma il lodo aveva respinto tale eccezione, affermando che "la finalità delle dichiarazioni precontrattuali di cui all'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 554/1999 (resa in sede di offerta) e di cui all'art. 71, comma 3, dello stesso d.p.r. n. 554/1999 (resa prima della stipula del contratto)" era quella di "confermare l'inesistenza di condizioni apparenti ostative all'esecuzione delle lavorazioni contemplate dal progetto esecutivo posto a base di gara", di talchè alle stesse non poteva attribuirsi il significato di "corresponsabilizzare l'appaltatore a proposito di problematiche afferenti l'esecuzione dei lavori, che non risultino dagli elaborati e che non siano di immediata ed evidente percezione per l'offerente o l'aggiudicatario", quali



in particolare gli "aspetti che attengono al sottosuolo" quale l'asserita necessaria disattivazione di "utenze elettriche, del gas e telefoniche".

Secondo l'attrice tale motivazione era palesemente errata in quanto sottoscrivendo gli atti contrattuali ex art. 71, comma 2 e 71, comma 3, d.p.r. n. 554/1999, l'[REDACTED] aveva dichiarato l'eseguibilità del progetto e la realizzabilità dei lavori anche con riferimento alla situazione dell'area di cantiere e dell'area di contorno dell'edificio e ai necessari interventi, condividendo quindi il rischio dei rallentamenti e delle sospensioni dei lavori che eventualmente si fossero resi necessari nell'esecuzione dell'opera.

La motivazione era pertanto inadeguata e ne derivava la nullità del lodo impugnato.

Con il quinto motivo [REDACTED] lamentava la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., posto che la riserva "7" (attinente ai danni subiti dall'impresa in ragione dell'andamento anomalo del cantiere) era stata accolta sulla base dell'errato assunto che l'eccezione di tardività dell'allibrazione di detta riserva non sarebbe stata formulata da [REDACTED] nel corso del procedimento arbitrale.

Senonché il lodo arbitrale -secondo l'attrice- era sul punto errato, posto che l'eccezione in questione era stata ritualmente formulata nel giudizio arbitrale. In particolare:

- alle pagine 24-25 della IV memoria di [REDACTED] 18 novembre 2008, recante "formulazione e illustrazione dei quesiti, formulazione delle istanze istruttorie, proposizione dei quesiti di CTU e produzione di nuovi documenti", ritualmente depositata in ottemperanza dell'ordinanza 28/10/2008 e richiamata anche nel foglio di precisazione delle conclusioni;
- alla pagina 15 della V memoria di [REDACTED] 1° dicembre 2008, recante "formulazione di repliche ed eccezioni sui quesiti e sulle istanze istruttorie di controparte", ritualmente depositata in ottemperanza dell'ordinanza 28/10/2008 e richiamata anche nel foglio di precisazione delle conclusioni.



Entrambe le memorie sopra richiamate recavano l'inequivoca formulazione dell'eccezione in parola nei termini (identici in entrambe le memorie) seguenti:

"Infine, a prescindere dalle puntuali controdeduzioni sopra formulate, si sostiene che l'avvenuta sottoscrizione in data 01.06.2004 della perizia n. 1 e connesso atto di sottomissione con quantificazione di nuovo e maggiore importo contrattuale (e ulteriore

tempo di esecuzione dell'appalto), senza apposizione di riserva alcuna, debba legittimamente far decadere perchè assorbite dal citato atto, tutte le riserve apposte immediatamente dopo tale epoca ma palesemente riferibili all'intero periodo precedente e non all'esiguo periodo di attività lavorativa intercorrente fra il primo giugno e l'11.06. Ciò in quanto:

il 10.06 viene redatto il primo S.A.L., dandone atto sul registro di contabilità;

in pari data l'[REDACTED] allibra su detto documento le riserve da 1 a 7;

nella stessa data 10.06, l'[REDACTED] emette fattura per l'importo di €. 260.200,00 oltre IVA;

in data 11.06.2004 l'Azienda emette il relativo certificato di pagamento.

Da tutto quanto sopra, ne discende che le riserve da 1 a 6 e la riserva 7 per il periodo sino al giugno 2004, devono ritenersi assorbite in detto pagamento e quindi decadute tutte le richieste in esse contenute ed anche i relativi aggiornamenti reiterati ad ogni successivo SAL".

Gli arbitri non si erano avveduti della rituale e tempestiva formulazione dell'eccezione di che trattasi da parte di [REDACTED]

Il lodo arbitrale era quindi nullo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., tenuto conto che non aveva considerato l'eccezione di cui sopra.



Dopo la prospettazione di tali motivi di impugnazione, l'attrice passava a trattare del merito della causa (si veda in proposito il paragrafo 7 dell'atto di citazione, intitolato appunto "sul merito della vicenda").

Concludeva quindi rassegnando le conclusioni di cui all'epigrafe.

Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi all'avversaria impugnazione e chiedendone il rigetto.

La Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo impugnato con ordinanza del 13/6/2013.

Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., erano precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., la causa era decisa in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che in comparsa conclusionale [REDACTED] ha eccepito il difetto di legittimazione/capacità processuale/rappresentanza in capo alla capogruppo [REDACTED] [REDACTED] supporto di tale nuova eccezione [REDACTED] ha rilevato che: soltanto [REDACTED] si sarebbe costituita in giudizio mentre [REDACTED] non si sarebbe costituita; [REDACTED] avrebbe agito non in proprio ma unicamente nella qualità di mandataria dell'Ati; medio tempore si sarebbe verificato lo scioglimento dell'Ati in forza dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto; conseguentemente [REDACTED] non potrebbe rappresentare "un soggetto giuridico inesistente". Infatti, il contratto d'appalto 14/7/2003 sottoscritto tra [REDACTED] si è estinto sin dall'emanazione del provvedimento 15/1/2008, con il quale la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'[REDACTED]

Per effetto del citato provvedimento 15/1/2008 si è quindi avverata la condizione di cui all'art. 7.2 dell'atto costitutivo 6/5/2003, di talché da quel momento l'[REDACTED] si è sciolta cessando di esistere.



Orbene, la legge n. 584 del 1977, all'art. 22 ("Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità Economica Europea") recita: "Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti". La disciplina non è mutata con il D.Lgs. n. 406 del 1991, che, all'art. 23, comma 9, recita: "Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti".

Sulla base di tale disciplina, secondo la quale è il mandatario dell'[REDACTED] ad avere la rappresentanza esclusiva di raggruppamento di imprese, la Suprema Corte ha affermato (con la sentenza n. 17411 del 2004) il principio secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, comma 9, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto. Pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è



la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro mandataria -, con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo". In forza dei riferimenti normativi e giurisprudenziali citati, la mandataria [REDACTED] ha la rappresentanza esclusiva delle componenti dell'[REDACTED] nei confronti della committenza e ciò per ogni attività ed operazione connessa all'appalto fino "alla estinzione di ogni rapporto". Ne discende che solo [REDACTED] ha la legittimazione a resistere nel presente giudizio in relazione alle pretese derivanti dall'appalto, non potendosi certo affermare che ogni rapporto derivante dal contratto si sia estinto.

Le vicende attinenti il rapporto interno tra mandante e mandataria sono irrilevanti per la committenza che rispetto ad esso è un soggetto terzo. Pertanto l'eventuale scioglimento (contestato dalla convenuta) dell'[REDACTED] non ha alcun rilievo per [REDACTED]. In ogni caso si osserva che il lodo ha ritenuto che il provvedimento risolutorio emanato dalla stazione appaltante non avesse sufficiente fondamento, sicchè non vi è nemmeno il presupposto dell'avvenuto scioglimento dell'[REDACTED] invocato dall'attrice a fondamento dell'eccezione in oggetto.

Tanto premesso, il primo motivo di impugnazione del lodo è infondato.

Infatti, non è sostenibile che il richiamo alle precedenti memorie depositate dall'[REDACTED] rispetto a quella definitiva di cui all'ordinanza 28/10/2008, costituisca una sorta di rinuncia ai quesiti, atteso che non si vede quale possa essere la preclusione ad un richiamo *per relationem* alle precedenti memorie.

Nessun pregiudizio al principio del contraddittorio vi è quindi stato, né alcuna omissione di pronuncia su una domanda



o eccezione posta da [REDACTED], tenuto conto che il lodo ha preso posizione sulla questione, respingendola in quanto infondata, osservando condivisibilmente che "non si vede perché la difesa dell'[REDACTED] non avrebbe potuto, nel riproporre ed integrare i quesiti, richiamare validamente le difese svolte con le prime tre memorie. In secondo luogo, il principio del contraddittorio appare senz'altro rispettato, dal momento che la difesa della convenuta ha avuto modo ed agio di replicare alle difese dell'attore, sia durante la fase preliminare ed istruttoria del procedimento arbitrale, sia nella fase delle difese conclusionali".

Infondato appare anche il secondo motivo. La precisazione delle conclusioni può avvenire infatti anche *per relationem*. Nel caso in esame l'[REDACTED] si è richiamata, con la memoria in data 28/7/2011, alla prima memoria introduttiva ed alle successive quattro memorie, delle quali in particolare la quarta conteneva la completa formulazione delle conclusioni che essa intendeva sottoporre al collegio arbitrale.

Pertanto, mediante il rinvio a tali precedenti atti, sia il collegio arbitrale che [REDACTED] [REDACTED] erano in grado di individuare con certezza il contenuto delle conclusioni rassegnate dall'[REDACTED], nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che l'ATI abbia precisato le conclusioni in maniera generica ciò non comporterebbe affatto una mancata precisazione. Infatti, "nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate" (Cass., 30/09/2013, n. 22360; v. anche Cass., 12/01/2006, n. 409).

Il terzo motivo si appalesa del pari infondato, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza che afferma: "La sanzione di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie



dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo; mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale"

(Appello Torino, 26/1/2010); "Il vizio previsto dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., avente ad oggetto la contraddittorietà delle disposizioni, ricorre solo allorchè vi sia contrasto fra le varie parti del dispositivo del lodo, a tal punto inconciliabili da rendere la pronuncia ineseguibile. Per quanto concerne, invece, la contraddittorietà della motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che essa può determinare la nullità del lodo soltanto ove si traduca nella impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* per sostanziale inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5" (Appello Milano 7/11/2012).

Nel caso di specie non sussiste l'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi*.

Infatti, gli arbitri hanno argomentato nel senso che "se è vero che il contenuto delle riserve 0, 00 e 000 consiste" in rivendicazioni connesse alla risoluzione del contratto, esse non avrebbero potuto essere proposte prima che la stazione appaltante manifestasse la volontà di risolvere, unilateralmente, il contratto di appalto.

Hanno poi ulteriormente specificato che "se, a stretto rigore, tali domande hanno un oggetto che va oltre il contenuto che caratterizza normalmente le riserve vere e proprie, che devono essere iscritte per formulare la richiesta di maggiori compensi rispetto a quelli che trovano espressione nella contabilità dei lavori e che, pertanto, devono trovare la propria sede nel registro di contabilità e nello stato finale,



le suddette domande risarcitorie, conseguendo piuttosto alla risoluzione del contratto, ritenuta da parte attrice grave inadempimento al contratto d'appalto, non potevano proporsi prima che l'appaltatore, attraverso la sottoposizione per la firma del conto finale, fosse posto in grado di conoscere l'esito economico del rapporto".

Il collegio ha dunque motivato le ragioni dell'ammissione di tali riserve, respingendo l'eccezione di tardività al riguardo sollevata dalla difesa di [REDACTED].

La *ratio decidendi* seguita dagli arbitri è quindi chiara e la decisione sul punto appare adeguatamente motivata.

Col quarto motivo d'impugnazione l'attrice lamenta la tardività ed inammissibilità dell'iscrizione della riserva contenuta nel verbale di consegna dei lavori per avere l'[REDACTED] sottoscritto, senza contestazioni, il verbale di sopralluogo ed il successivo verbale di presa d'atto del permanere delle condizioni per l'esecuzione dell'appalto (ex art. 71 commi 2 e 3 del DPR 554/1999).

Ora, la motivazione del lodo è stata particolarmente esauriente nell'individuare come le suddette dichiarazioni precontrattuali non possano gravare l'appaltatore di rischi e problematiche che non emergano dagli elaborati progettuali o che comunque non siano di immediata percezione.

Infatti, il collegio ha ritenuto che sia la dichiarazione unilaterale che ogni concorrente deve rilasciare - ai sensi del comma 2 del citato art. 71 del D.P.R. n. 554 del 1999 - sia quella che deve rilasciare congiuntamente al responsabile del procedimento prima della stipula del contratto - ai sensi del comma 3 del citato art. 71 D.P.R. n. 554 del 1999 -, possano precludere all'appaltatore la possibilità di successive contestazioni solo per quelle circostanze rilevabili *ictu oculi* o comunque a seguito di modifiche di modesta rilevanza; non, viceversa, per gli elementi che richiederebbero particolari approfondimenti o addirittura per



situazioni non immediatamente verificabili che siano tali da smentire le previsioni contrattuali.

Ne deriva che tali dichiarazioni non impediscono all'appaltatore la formulazione di riserve qualora riscontri in sede esecutiva - come nel caso *de quo* - la sussistenza di circostanze che precludano l'esecuzione dei lavori come originariamente prevista.

Sul punto basti osservare che costituisce orientamento consolidato, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il lodo è annullabile solo se gli arbitri non hanno spiegato le ragioni della loro decisione o lo hanno fatto in modo del tutto incomprensibile, mentre non vi è possibilità di ottenere dal giudice un sindacato in ordine all'insufficienza della motivazione, come vorrebbe l'attrice nel caso di specie (cfr. Cass., S.U., n. 24785 del 2008).

Relativamente al quinto motivo, la Corte osserva che il lodo arbitrale dà atto, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, che "la difesa della stazione appaltante ha eccepito la tardività delle riserve n. 7 e 7 bis, relative a sottoproduzione per anomalo andamento del cantiere", specificando le ragioni poste a base di tale eccezione di tardività sollevata da [REDACTED]

Tuttavia, il lodo dà altresì atto che "il Collegio ritiene che entrambe le eccezioni siano infondate...", e ne spiega in maniera assai diffusa i motivi.

Non è dunque fondata la doglianza dell'attrice secondo la quale gli arbitri non avrebbero preso in considerazione l'eccezione di tardività delle riserve in questione.

La parte del lodo relativa al punto IV è addirittura intitolata "sull'eccezione di inammissibilità delle riserve n. 7 e 7bis per tardività" e si diffonde a trattare dell'argomento per ben sette pagine (da pag. 53 a pag. 59).

Il motivo non coglie quindi nel segno ed appare inammissibile ancora prima che infondato.



Si è detto che dopo la prospettazione di tali motivi di impugnazione, l'attrice passa a trattare del merito della causa (il paragrafo 7 dell'atto di citazione è intitolato proprio "sul merito della vicenda").

Ora, a norma dell'art. 830 c.p.c. (come sostituito dal d. l.vo 2/2/2006, n. 40, applicabile alla presente fattispecie *ratione temporis*), la Corte di Appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo; se il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829, comma primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la Corte di Appello decide la controversia nel merito, salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.

Poiché nel caso di specie la nullità del lodo non viene dichiarata, la Corte non deve pronunciare sul merito.

Tuttavia, se anche si volesse ritenere che la parte dell'atto di citazione relativa al merito, essendo stata redatta attraverso la formulazione di specifiche censure relative a presunti *errores in iudicando* contenuti nel lodo, abbia ad oggetto ulteriori motivi di impugnazione per nullità del lodo stesso, deve osservarsi che, con riferimento agli *errores in iudicando*, non è prevista alcuna possibilità di ottenere l'eliminazione del lodo lamentando un errore nella soluzione della questione di fatto, perché ingiusta, ossia contraria all'effettivo modo di essere dei fatti di causa, o perché irritualmente formatasi. Detta possibilità non sussiste neppure in via indiretta, ossia passando dal rilievo di un vizio di motivazione, atteso che è pacifico che di fronte al giudice dell'impugnazione del lodo si possa far valere solo la violazione dell'obbligo formale della motivazione e non anche un vizio analogo a quello disciplinato dall'art. 360 n. 5) c.p.c. In altri termini, il lodo è annullabile se gli arbitri non hanno spiegato le ragioni della loro decisione o lo hanno fatto in modo incomprensibile o contraddittorio. Mentre non vi



è alcuna possibilità di ottenere dal giudice ordinario un sindacato in ordine all'insufficienza della motivazione, vale a dire un sindacato che, attraverso un vizio logico, porti all'annullamento del lodo sul rilievo che siano state violate regole sul metodo del giudizio di fatto.

La giurisprudenza di legittimità sul punto afferma che "In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823 c.p.c., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata" (Cass., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24785; v. anche Cass. n. 25137 del 2015).

Pertanto, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è impugnazione a critica ristretta, non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di controllo sull'adequatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.

Né sussiste nel caso la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale.

Infatti, l'impugnativa in oggetto deve ritenersi regolata dalle disposizioni del capo V, titolo VIII, libro IV del c.p.c. nella formulazione successiva alle modificazioni apportate dal D. Lgs. 2/2/2006 n. 40, poiché a norma dell'art. 27, comma 4, del citato decreto, la nuova normativa si applica ai procedimenti arbitrali relativamente ai quali la domanda è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (2/3/2006).

Nella specie, la domanda di arbitrato risulta introdotta con atto notificato il 10/5/2007.



Ne discende che, non essendovi nella clausola compromissoria l'espressa possibilità di una impugnazione per violazione delle norme di diritto, i motivi contenenti una censura relativa all'asserito mancato rispetto di norme sostanziali sono inammissibili.

Se è pur vero che l'art. 241, comma 15 bis, del Codice degli appalti ammette l'impugnazione per motivi di nullità, tale novella è però entrata in vigore nel 2010 e non può applicarsi agli arbitrati instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, qual è quello de quo. Ad essi deve applicarsi la disciplina di cui al novellato art. 829 c.p.c. che non consente l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salva espressa pattuizione delle parti, che nel caso di specie non vi è.

Gli ultimi tre motivi, concernenti la liquidazione delle spese operata nel lodo, sono inammissibili, in quanto, come unanimemente affermato in dottrina e in giurisprudenza (Cass., 22 febbraio 2004, n. 3383; Cass. 23 giugno 2008, n. 17034), la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha il valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo ove accettata da tutti i contendenti; la parte che non abbia accettato tale proposta non ha quindi interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché alla liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso al segretario e delle spese di funzionamento del collegio (cfr. Cass., 26/09/2014, n. 20371).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 520.001 a euro 1.000.000.

Unico grado:

fase di studio € 5434,00



fase introduttiva	€	3159,00
fase decisoria	€	9035,00
TOTALE	€	17628,00

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'impugnante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.

Deve infatti ritenersi che tale norma sia applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, in considerazione della generica terminologia utilizzata, nonché del fatto che all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita "natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario" (Cass. SS.UU. 24153/13), così che i rapporti tra i primi ed il secondo vengono ricondotti al concetto di competenza, con conseguente sostanziale avvicinamento del giudizio ex art. 829 c.p.c. ai mezzi di impugnazione ordinari.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande proposte dall'attrice

[REDACTED] della [REDACTED];

condanna l'attrice [REDACTED] della [REDACTED] alla rifusione, in favore della convenuta [REDACTED]

quale società mandataria capogruppo dell' [REDACTED]

[REDACTED] I [REDACTED] tra essa Impresa e l'Impresa Edile [REDACTED] - [REDACTED] delle spese del presente giudizio di impugnazione che liquida in euro 17.628,00 per compensi, oltre accessori di legge.



Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 155 del 2002, che la presente impugnazione è integralmente respinta.

Genova, 3 maggio 2017

Il Presidente

Dott. [REDACTED]

Il Consigliere estensore

Dott. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

